

PROTOCOLLO D'INTESA SUL PROCESSO PENALE

TRA: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, Camera Penale di Trieste, Tribunale di Trieste Sezione Penale, Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, Procura della Repubblica.

1. Gli Avvocati avranno cura di depositare con tempestività le istanze di rinvio per legittimo impedimento, sia presso la Cancelleria del Giudice, sia presso la Procura.
2. In linea di massima, qualora l'istanza di rinvio sia depositata completa del parere del Pubblico Ministero, del Difensore della parte civile o della parte offesa se presente e del difensore dell'eventuale coimputato, il Giudice comunicherà la propria decisione fuori udienza. In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento, la data di rinvio verrà indicata in udienza alla presenza del sostituto nominato per tale unico incombente.
3. Il Presidente del Collegio e i Giudici monocratici individueranno, di volta in volta, quali procedimenti verranno tenuti nelle forme dell' "udienza di smistamento", non autorizzando la citazione dei testimoni ammessi.
4. Gli Avvocati avranno cura di comunicare al Giudice ed alla Procura, con ogni possibile anticipo, i casi di soluzione rapida (remissione di querela, patteggiamento, etc.) nonché le istanze circa l'ordine di chiamata, o altre simili, nonché le richieste di rito abbreviato.
5. All'inizio dell'udienza il Giudice, verificata la presenza dei difensori e dei testi citati, comunicherà il presumibile ordine di trattazione dei processi secondo fasce orarie, avendo cura di iniziare dai più celeri e comunque di liberare al più presto le parti e i testimoni, qualora si renda conto della impossibilità di esaurire il ruolo di giornata. In ogni caso il Giudice cercherà di rinviare le udienze di trattazione a orari diversi.
6. Gli Avvocati avranno cura di organizzarsi (con agenda o altro), al fine di poter di volta in volta concordare, nei limiti del possibile, le date e gli orari di rinvio. I processi in cui non sia necessaria la presenza del P.M. saranno chiamati preferibilmente all'inizio o al termine della giornata d'udienza a seconda della natura dell'incombente processuale.
7. Gli Avvocati nominati difensori di ufficio in sede di indagini preliminari saranno obbligatoriamente presenti nelle ulteriori fasi del procedimento, in particolare all'udienza preliminare e dibattimentale, eventualmente a mezzo di sostituto processuale, salvo casi di legittimo impedimento.
8. Gli Avvocati depositeranno tempestivamente la rinuncia al mandato difensivo o la comunicazione di revoca dello stesso.
Ai sensi dell'art. 108 c.p.p. nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, al nuovo difensore dell'imputato, di fiducia o

d'ufficio, tranne quello nominato ai sensi dell'art. 97 n. 4 c.p.p. , il Giudice, salvo quanto disposto dall'art. 107 c.p.p. , assegnerà un termine congruo e adeguato alle difficoltà del processo in relazione alle esigenze connesse al diritto di una effettiva difesa.

Nel rispetto delle esigenze difensive, l'Avvocato favorirà l'assunzione dei testi presenti in aula.

9. In caso di richiesta di archiviazione, i difensori muniti di procura speciale ai fini dell'opposizione all'archiviazione avranno diritto di esaminare in cancelleria della Procura gli atti processuali ed estrarne copia depositando richiesta scritta.
10. Al fine di consentire al Consiglio dell'Ordine di esercitare le proprie prerogative di garanzia nonché quelle disciplinari, le Autorità Giudiziarie tutte, nel rispetto delle esigenze di indagine, provvederanno, appena possibile, a comunicare al Consiglio dell'Ordine la pendenza di procedimenti penali, aventi ad oggetto reati non colposi, a carico degli iscritti all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati.
11. Nel caso che ad essere indagato, per i reati di cui al numero 10, sia un Avvocato iscritto all'Albo, o un iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati, la Procura assumerà l'eventuale interrogatorio preferibilmente a mezzo di un P.M. togato.